
***POLICY PER LA SEGNALAZIONE DI
CONDOTTE ILLECITE E
DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL
DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI
("Whistleblowing")***

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2024

Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023, con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937.
- Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

NEKTE S.r.l.

Viale Gran Sasso, 10 - 20131 Milano (Italia)
Tel. +39 02 295 217 65 • Fax + 39 02 295 321 31
info.nekte@sys-datgroup.com • nekte.sys-datgroup.com
PEC: nekte@pec.it
Capitale Sociale: € 204.890,00
P. IVA: 08170910155 • REA: MI-1208289

Indice

1.	Finalità.....	3
2.	Responsabilità e diffusione.....	3
3.	Principi di riferimento	3
4.	Soggetti coinvolti	5
5.	Oggetto della segnalazione	6
6.	Procedura di gestione delle segnalazioni.....	6
7.	Procedura interna di segnalazione e modalità di gestione.....	7
8.	Tutele del segnalante e del segnalato	8
9.	Sanzioni	10

1. Finalità

- 1.1. La presente Policy ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite in violazione di quanto stabilito dal d. lgs. 231/2001.
- 1.2. Inoltre, la presente procedura è tesa a:
 - a) garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini, o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
 - b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
 - c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

2. Responsabilità e diffusione

- 2.1. La presente procedura è approvata dall'organo amministrativo che ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.
- 2.2. È accessibile in "formato elettronico":
 - i. nella Intranet aziendale;
 - ii. nel sito internet istituzionale <https://www.sys-datgroup.com/nekte/governance/>.
- 2.3. È accessibile in "formato cartaceo" presso i locali aziendali (bacheca per le comunicazioni ai dipendenti).
- 2.4. Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

3. Principi di riferimento

- 3.1. Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi elencati nel presente articolo:

3.1.1. Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato:

- a) Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del soggetto segnalato e del soggetto segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali;

- b) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- c) l'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- d) il divieto di rivelare l'identità del segnalante (whistleblower) è da riferirsi non solo al nominativo del soggetto segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto segnalante.

3.1.2. Misure di protezione e divieto di ritorsione:

- a) per tutelare il soggetto segnalante e incentivare le segnalazioni, la normativa applicabile stabilisce che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità;
- b) se il soggetto segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione, o una denuncia all'autorità giudiziaria, o contabile, e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, o denuncia all'autorità giudiziaria, o contabile;
- c) in caso di segnalazione, talune fattispecie possono considerarsi ritorsioni quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative, e tutti quelli previsti all'art. 17 del d.lgs. 24 del 2023;
- d) i soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito;
- e) in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza;
- f) in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

3.1.3. Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in “malafede”:

- a) tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno;
- b) NEKTE S.r.l. garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti;
- c) quando è accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità penale del soggetto segnalante per i reati di diffamazione, o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria, o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al soggetto segnalante, o denunciante, è irrogata una sanzione disciplinare;

3.1.4. Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio:

- a) tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali;
- b) tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività;

3.1.5. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni:

- a) le segnalazioni e la relativa documentazione sull'istruttoria sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- b) laddove la segnalazione sia rilevante ai fini processuali, la stessa sarà conservata secondo le tempistiche necessarie per svolgere l'esercizio dei diritti in sede processuale.

4. Soggetti coinvolti

4.1. Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- i. i candidati, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite durante il processo di selezione, o in altre fasi precontrattuali;
- ii. i dipendenti, anche in prova, i volontari e i tirocinanti;
- iii. gli ex dipendenti, limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro;


- iv. i lavoratori autonomi i liberi professionisti i consulenti;
- v. i collaboratori;
- vi. i lavoratori, sia subordinati che autonomi, e i collaboratori che prestano la propria attività presso fornitori;
- vii. gli azionisti, le persone con funzioni di direzione amministrazione e controllo;

5. Oggetto della segnalazione

- 5.1. La nuova disciplina prevista dal d. lgs 24/2023 si applica ai comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico, o integrità, dell'amministrazione pubblica, o dell'ente privato di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
- 5.2. Le segnalazioni possono avere a oggetto le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
- 5.3. La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, il soggetto segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione, o dei rapporti con il superiore gerarchico, o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

6. Procedura di gestione delle segnalazioni

- 6.1. Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l'utilizzo del canale interno di segnalazione messo a disposizione dall'azienda, come da indicazioni di ANAC, di seguito riportate:



7. Procedura interna di segnalazione e modalità di gestione

- 7.1. Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, o che possa verificarsi, una delle violazioni indicate al precedente articolo 5 ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:
- a) **in forma scritta**, accedendo alla piattaforma informatica dedicata “Whistleblowing” accessibile dal sito internet al seguente indirizzo web <https://nekte.wallbreakers.it/> compilando lo specifico forum ai fini dell’inoltro della segnalazione;
 - b) **in forma orale**, mediante registrazione vocale, previo accesso alla piattaforma informativa “wallbreakers” e all’indirizzo web <https://nekte.wallbreakers.it/>
- 7.2. Nel caso la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dall’organo deputato alla ricezione, la stessa dovrà essere immediatamente trasmessa a tale organo competente, per le opportune attività conseguenti.
- 7.3. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.
- 7.4. Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) riferimenti sullo svolgimento dei fatti, circostanze di tempo e luogo, ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
 - b) generalità, o altri elementi, che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
 - c) generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - d) eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.
- 7.5. La gestione del canale interno di segnalazione interna è affidata all’ODV (il “**Gestore**”), il quale:
- a) rilascia alla persona segnalante, in presenza di elementi identificativi, avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) può richiedere alla persona segnalante documenti, o informazioni integrativi;
 - c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) aggiorna la persona segnalante circa gli sviluppi del procedimento di analisi/valutazione *Whistleblowing* tenendo conto dell’obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni;
 - e) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
 - f) mette a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le

segnalazioni, le quali saranno, comunque, esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili a terzi online, presso la sezione “Governance” del sito web:

<https://www.sys-datgroup.com/nekte/>

- 7.6. Il Gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, per tale attività può avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento come anche di consulenti esterni.
- 7.7. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni nei suindicati settori ovvero si sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il Gestore della segnalazione procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Presidente del CDA.
- 7.8. Qualora, nel corso delle verifiche, la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, NEKTE S.r.l. potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.
- 7.9. Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Gestore della segnalazione è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma.
- 7.10. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Gestore della segnalazione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

8. Tutele del segnalante e del segnalato

- 8.1. NEKTE S.r.l., in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e, inoltre, garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
- 8.2. È compito del Gestore, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.
- 8.3. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce violazione della presente procedura ed espone il Gestore a responsabilità.
- 8.4. Le tutele sono concesse quando il soggetto segnalante, al momento della segnalazione, o della denuncia all'autorità giudiziaria, o contabile, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

- 8.5. NEKTE S.r.l. garantisce che l'identità del soggetto segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso a soggetti diversi da quelli coinvolti nella gestione della segnalazione e, comunque, questi ultimi sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:
- 8.5.1. la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare il soggetto segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede");
 - 8.5.2. vi sia un provvedimento di un'autorità giudiziaria che ne disponga la pubblicità.
- 8.6. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- 8.7. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del soggetto segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.
- 8.8. Gli atti di ritorsione assunti in violazione della predetta normativa sono nulli.
- 8.9. Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente, o indirettamente, alla denuncia, quali azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati, o intollerabili.
- 8.10. Il D. Lgs. N.24/2023 mira a proteggere i whistleblowers:
- 8.10.1. dalle ritorsioni dirette (ad es. licenziamento, mobbing);
 - 8.10.2. dalle ritorsioni indirette, destinate a:
 - 8.10.2.1. persone fisiche o giuridiche diverse dai whistleblowers, che assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione (i cosiddetti "facilitatori");
 - 8.10.2.2. colleghi di lavoro o parenti dei whistleblowers che sono in una relazione di lavoro con il loro datore di lavoro, o il loro cliente, o destinatario dei servizi;
 - 8.10.2.3. enti di cui il whistleblower è proprietario, per cui lavora, o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo (come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio).
- 8.11. Il soggetto segnalante non è punibile qualora riveli, o diffonda, informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.
- 8.12. In conformità con la normativa vigente, NEKTE S.r.l. ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del soggetto segnalante anche per il presunto responsabile della violazione,

fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato.

8.13. Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante in "mala fede", nel caso di forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8.14. La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione interna, o esterna, che la riguarda.

9. Sanzioni

9.1. ANAC applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del soggetto segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

9.2. Restano ferme le sanzioni disciplinari e penali per il personale dipendente, nei casi di segnalazioni effettuate in malafede o, comunque, effettuate in violazione della presente procedura.